

15 APR. 2025



AMICI DI LILLA A.P.S.

C.F. 92109560802

SEDE LEGALE Via Reggio Campi I tr,77

PRESSO Parrocchia San Domenico

Reggio Cal.

amicidililla@aruba.pec.it

amicidililla.aps@yahoo.com

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

Verbale di Assemblea Straordinaria del 14/3/2025

L'anno 2025, il giorno 14 del mese di marzo, alle ore 19,00 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Amici di Lilla APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la signora Anna Maria Leonardo, la quale

chiama alle funzioni di Segretaria la signora Maria Luisa Campolo. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le

norme statutarie e che sono presenti n. 7 soci:

1. Leonardo Anna Maria
2. Fotia Teresa
3. Scuncia Angelina Gaetana
4. Campolo Maria Luisa
5. Cutrupi Giuseppina

6. Costarella Paola
7. Russo Francesca

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di *seconda* convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci

per modificare lo statuto sociale.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi niente da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Maria Luisa Campobello

Dino Maria Lento

TITOLO PRIMO – DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS), denominata **"AMICI DI LILLA" A.P.S.**

L'Associazione si configura come Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Reggio di Calabria e potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio nazionale con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del Comune non comporterà modifica statutaria.

TITOLO SECONDO – SCOPI E MEZZI

ART. 3 – SCOPI, FINALITA' E ATTIVITA'

E' scopo della Associazione promuovere, coordinare, gestire, con esclusivo fine di solidarietà sociale, iniziative, strutture e servizi del "durante e dopo di noi" in favore di persone svantaggiate, prioritariamente in condizione di disabilità intellettiva e/o relazionale, orfane e/o i cui genitori e familiari non siano in grado di garantire adeguata assistenza. A tal fine può svolgere attività di : sensibilizzazione, informazione, formazione, campagne raccolta fondi, acquisizione di beni, donazioni, beneficenza etc.

L'Associazione si impegna, inoltre, ad assumere in ogni sede, per i singoli e per la categoria, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali, patrimoniali e civili, di soggetti con disabilità intellettiva e/o relazionale che da soli non fanno o non possono rappresentarsi e amministrarsi, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva e principale delle attività di interesse generale rientranti nella disciplina dell'art. 5 del C.T.S.

A tal fine l'Associazione intende – mobilitando tutte le risorse, professionali e non, proprie ed esterne alla Associazione, che operino con l'obiettivo di individuare, attivare, coordinare e monitorare le risorse pubbliche e private del welfare disponibili sul territorio – favorire, stimolare, promuovere, sviluppare e sostenere con ogni mezzo disponibile la ricerca (anche a livello Europeo), la sperimentazione, la messa in atto e la divulgazione di ogni possibile soluzione che, integrando al meglio risorse pubbliche e private, consenta alle famiglie di affrontare il "durante" ed il "dopo di noi" in modo tale da garantire ai figli la migliore protezione, cura e qualità di vita possibile,

nel rispetto dei principi sopra enunciati.

Per l'attuazione di tale scopo l'Associazione potrà anche:

a) promuovere percorsi formativi non professionalizzanti di educazione formale, informale o non formale per discenti adulti, attività ludiche, ausili di trasporto, servizi sostitutivi della famiglia, quali co-housing sociale (abitazioni sociali assistite), case-famiglia, comunità alloggio, soggiorni di vacanza, anche nell'ambito di più articolate strutture diurne e/o residenziali, riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, socio-sanitarie, di formazione e ciò direttamente o indirettamente anche attraverso appositi strumenti quali ad es. bandi, progetti etc..

b) promuovere ricerche ed attività finalizzate alla realizzazione dei propri scopi, nonché alla organizzazione di seminari, tavole rotonde, convegni, congressi e ricerche scientifiche, corsi di aggiornamento e di formazione corrispondenti agli scopi statutari, laboratori per disabili adulti e minori.

c) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito politico, istituzionale, amministrativo e giudiziario a tutela della categoria e/o delle singole persone con disabilità prevalentemente intellettiva e/o relazionale.

L'Associazione potrà, inoltre, al fine di consentire l'inserimento dei propri assistiti nel campo lavorativo e, di conseguenza, di renderli economicamente autosufficienti, realizzare strutture lavorative nel campo dell'agricoltura, dell'accoglienza e della ristorazione.

In particolare, l'Associazione può a tal fine:

- istituire Centri di studio ove operatori, psicologi, sociologi, medici specialisti, educatori ed assistenti sociali, unitamente a docenti universitari, giuristi, economisti, diano vita a programmi di ricerca di nuovi modelli operativi riferiti alle problematiche dell'handicap;

- sviluppare progetti mirati al miglioramento della qualità della vita dei soggetti disabili, con particolare riguardo alle persone con disabilità che vivono senza il supporto dei genitori;

- organizzare attività formative, occupazionali ed ogni attività di carattere ricreativo e culturale connessa in genere con le finalità dell'Associazione, in particolare per quanto si riferisce alla valorizzazione delle potenzialità e delle attitudini delle persone disabili,

- acquisire a qualsiasi titolo e gestire, anche in proprio, strutture ed iniziative destinate alla formazione, all'educazione, alle attività comunicative e relazionali, all'intrattenimento, alla cura ed alla riabilitazione dei portatori di handicap e comunità residenziali e strutture in genere, tese a garantirne l'assistenza ed a svilupparne le potenzialità; ciò anche attraverso la elaborazione di un sistema monitorato e verificabile di impegni quotidiani volti all'acquisizione di abilità comunicative e relazionali;

- proporre nuove leggi, e modifiche a quelle esistenti, a favore dei cittadini disabili e delle loro famiglie, a fare attuare le leggi già esistenti.

Tutte le attività, iniziative e/o servizi saranno ispirati ai principi della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e verranno adottati metodi di valutazione e oggettivi criteri di verifica qualitativa interna ed esterna. L'Associazione si farà carico solo dei soggetti di cui la stessa potrà prendersi cura in maniera idonea e dignitosa e sempre a seguito di indicazione e delibera/iscrizione del Consiglio Direttivo.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non direttamente connesse agli scopi.

ART. 4 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

La dotazione patrimoniale dell'Ente è costituita:



a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni.

Le entrate della Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;

- dal ricavato della organizzazione di manifestazioni o della partecipazione ad esse;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:

- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;

- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

L'Associazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Associazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Associazione.

Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5 – I SOCI

Sono Soci dell'Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ciascun anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale associativa.

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione, nel rispetto degli ambienti e delle norme di carattere igienico-sanitario.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità o la indegnità verranno sancite dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita

dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione ed avendone facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dall'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, di eventuali nuovi regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presso la Sede dell'Associazione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b) i soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento, nei termini stabiliti dall'Assemblea, della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.

ART. 6 – DIMISSIONI O ESCLUSIONE DEI SOCI

Ciascun associato potrà recedere dall'Associazione con dimissioni scritte presentate al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dei soci che:

- a) si trovino in contrasto, per propria attività o condotta, con i fini dell'Associazione;
- b) non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle delibere legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- c) non provvedano regolarmente al versamento del contributo di ammissione o delle quote annuali;
- d) arrechino danno morale o materiale all'Associazione o compiano opera disturbatrice fra gli associati.

I soci che per qualsiasi motivo cessino il loro rapporto associativo non hanno comunque diritto al rimborso di quote o contributi eventualmente versati.

TITOLO TERZO – ORGANI AMMINISTRATIVI

ART. 7 – GLI ORGANI

Organi della Associazione sono:

- 1) L'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà).

Tutte le cariche elettive hanno la durata di 4 (quattro) anni e sono gratuite.

I candidati alla carica di consigliere devono essere soci della Associazione.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea, composta da tutti i soci, è l'organo sovrano dell'Associazione che ne regola l'attività.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, qualora questo organo sia regolarmente costituito, o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Esso accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea, convalida i risultati delle votazioni. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno; inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, con lettera raccomandata A.R. a mano, o anche in forma telematica, con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla riunione e deve contenere il luogo, la data, l'orario della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio che non sia componente del Consiglio Direttivo o dell'organo di controllo, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di 3 (tre) soci.

I soci possono intervenire in Assemblea ed esprimere il proprio voto anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità. Qualora sia necessario, per tali ipotesi l'associazione provvederà ad adottare un regolamento interno.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio gestionale e con le modalità previste dal presente articolo.

L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti al libro soci ed aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti e rappresentati.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione (art. 13 del CTS);
- approva il Bilancio Sociale (al verificarsi delle condizioni previste dall'art 14 del CTS);
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente li revoca;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, de-

caduti o deceduti, attingendo alla graduatoria dei non eletti;

- nomina ed eventualmente revoca l'organo di controllo e conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, stabilendo l'eventuale compenso, nel caso siano soggetti esterni all'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti (art. 2476 del Codice Civile);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sulla costituzione di Sedi distaccate o di Gruppi locali;
- delibera sui ricorsi, nel caso di rigetto di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame, dal Consiglio Direttivo o, per competenza, dall'Atto costitutivo, dallo Statuto o attribuiti dalla Legge;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- approva le fasce di compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, curato dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Assemblea straordinaria dei Soci

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci.

L'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto (art. 25 del CTS), con le modalità previste dal medesimo articolo ai commi 2-3 e consentite dal Codice Civile art. 21 comma 2;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di almeno 5 (cinque) e non più di 9 (nove) membri eletti dalla Assembleia Generale dei Soci che ne determina il numero.

I Consiglieri devono essere eletti tra gli associati, restano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio stesso può pronunciare la decadenza dei Consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, senza possibilità di cumulo di cariche.

Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza dei membri in carica e per la validità delle deliberazioni, salvo quanto previsto nel comma successivo, è sufficiente la maggioranza dei membri intervenuti.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente della riunione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto per Statuto rimesso

all'Assemblea.

I Consiglieri esplicano la propria attività ispirandosi alla legislazione sul volontariato in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie e spontanee, ad essi compete solo il rimborso delle spese documentate, sostenute per doveri d'ufficio.

Chi sostituisce un membro del Consiglio Direttivo nel corso del quadriennio decade al momento in cui sarebbe decaduto il predecessore.

I Consiglieri dimissionari o decaduti per decorrenza dei termini rimangono in carica fino a quando i loro successori non abbiano assunto l'ufficio. In caso di mancata accettazione della carica, di dimissioni o di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno o più membri, il posto vacante è ricoperto, per sostituzione, attingendo in automatico al primo dei non eletti e fino ad esaurimento dei nominativi. In caso in cui non sia più possibile attingere ai non eletti, si procede a richiedere elezioni suppletive.

Il Consiglio Direttivo, subito dopo il suo insediamento, elegge nel proprio seno il Presidente e le altre cariche operative. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. Se, per qualsiasi motivo, non fosse più esistente, il Consiglio Direttivo rimarrà in carica e dovrà attivarsi per consentire la continuazione dell'attività della Associazione.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) redige il bilancio preventivo entro novembre e consuntivo entro aprile da sottoporre all'Assemblea;
- b) adotta il regolamento che definisce i programmi delle attività dell'Associazione e delle strutture operative e ne cura l'applicazione.

L'adozione del regolamento ed eventuali modifiche dello stesso dovranno essere deliberate con voto favorevole della maggioranza dei membri in carica del Consiglio Direttivo;

- c) provvede alla sostituzione per cooptazione dei Consiglieri venuti meno per qualsiasi motivo;
- d) delibera l'ammissione o la dimissione dei residenti nelle strutture comunitarie e, in generale, dei beneficiari dei servizi;
- e) può istituire, qualora lo ritenga necessario, un comitato tecnico con funzione di studio, ricerca e controllo delle attività scientifiche dell'Associazione; può, inoltre, avvalersi, per l'attuazione dei fini sociali, dell'opera di persone particolarmente qualificate;
- f) propone all'assemblea la misura dei contributi e delle quote di ammissione dei Soci valide per ogni esercizio sociale;
- g) delibera sull'ammissione degli associati verificandone i requisiti.

ART. 10 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla metà più uno dei membri. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera raccomandata o pec o altri mezzi idonei, da inviarsi ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato entro 24 (ventiquattro) ore dall'ora fissata per la riunione con sms, telegramma o al-

tro mezzo tecnico purché documentabile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito:

- a) quando sia stato convocato conformemente alla norma statutaria e sia presente la maggioranza dei suoi membri;
- b) quando, in difetto di comunicazione, siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi, ivi compresi gli astenuti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento ove gli interessati possono affluire. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

E' invitata a partecipare, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Presidente, qualsiasi persona che, per competenze o compiti scientifici o amministrativi, risulti utile alla trattazione degli argomenti in discussione.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente della Associazione è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione in tutte le sedi e di fronte a terzi ivi compresi organi amministrativi, giudiziari, fiscali, ecc. Il Presidente della Associazione è, altresì, Presidente del Consiglio Direttivo. Spetta al Presidente:

- convocare il Consiglio Direttivo presiedendo e proponendo le materie da trattare nelle riunioni medesime;
- firmare gli atti e quanto occorra per l'amministrazione della Associazione;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo della Associazione;
- curare l'osservanza dello Statuto promuovendo la riforma qualora ciò si renda necessario ed opportuno;
- adottare nei casi di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, anche relativo ad atti di straordinaria amministrazione, con l'obbligo di riferirne per iscritto entro dieci giorni al Consiglio Direttivo, contestualmente convocandolo per l'approvazione nel merito dell'operato.

Il Presidente ha la facoltà di delegare stabilmente e temporaneamente il Vicepresidente o qualsiasi consigliere a rappresentarlo per singole mansioni; la delega va fatta in sede di Consiglio con l'approvazione dello stesso.

Al Consigliere delegato verrà dato mandato di attuare le delibere del Consiglio Direttivo e di sovrintendere al funzionamento della struttura operativa

dell'Associazione per il conseguimento dei fini statuari.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente assume tutte le funzioni ed i poteri dello stesso.

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile. L'organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che da esterni. Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del CTS;
- di attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- di poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

ART. 13 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, l'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze.

Nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.

L'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino alla revoca dell'Assemblea, in coincidenza con la scadenza del mandato triennale. I suoi membri o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all'Associazione, salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del CTS.

TITOLO QUARTO – AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

ART. 14 – NORME AMMINISTRATIVE

Le rendite patrimoniali, i contributi delle amministrazioni pubbliche, i finanziamenti di enti, le libere contribuzioni nonché le entrate comunque derivanti dall'esercizio delle varie attività, in esse comprese il ricavato dell'alienazione dei beni immobili non utilizzabili conformemente agli scopi dell'ente, costituiscono i mezzi per il conseguimento degli scopi statuari.

Lo svolgimento dell'attività amministrativa, la tenuta delle scritture contabi-

li e la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo sono regolati dalla normativa vigente.

E' fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale nei termini di cui all'art. 25 D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni ed agli artt. 13 e 14 del CTS.

L'esercizio amministrativo decorre dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Eventuali proventi derivanti da attività connesse alle attività istituzionali e finalizzati al finanziamento della Associazione, sono inseriti in apposita voce di bilancio.

La Associazione non distribuisce utili, avanzi di gestione, riserve o capitale; eventuali avanzi di gestione sono impiegati solo per attività istituzionali o direttamente connesse.

ART. 15 – ESTINZIONE, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione della Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio e le disponibilità che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, con vincolo di destinazione per gli scopi di cui all'art. 3, ad un altro Ente del Terzo Settore definito dall'Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata, dall'Associazione, con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005; entro trenta giorni dalla data di ricezione l'ufficio deve rendere il suo parere, decorsi i quali esso si intende positivo. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, il CTS e relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regionale in materia.

ART. 17 – NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Le modifiche apportate alla composizione degli Organi entreranno in vigore a far data dal primo rinnovo degli Organi stessi. Fino a tale data gli Organi rimangono disciplinati dalle previgenti norme statutarie.



15 APR. 2025 263 Serie 114
esente (D.Lgs 117/2017)

IL DELEGATO ALLA FIRMA
ADDETTO ALL'UFFICIO F.O.
Vincenzo Scarpino

3363/25